

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **805/1988** (ECLI:IT:COST:1988:805)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **04/07/1988**

Deposito del **14/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13856**

Atti decisi:

N. 805

ORDINANZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1975, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16 gennaio 1986 dal Tribunale di Lucera nei procedimenti penali a carico di Polisenia Maria ed altri e Grasso Vincenzo ed altri, iscritte ai nn. 176 e 265 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30 e 32, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Lucera, con due ordinanze del 16 gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sotto il profilo che la mancata previsione dell'estinzione per un reato che costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla più grave ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale disparità di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso bene;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che identica questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucera con ordinanza 2 luglio 1985 (R.O. n. 694/85) e dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 ottobre 1986 (R.O. n. 843/86) - è stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la sent. n. 369 del 1988 per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza in quanto, mancando nelle ordinanze di rimessione una sia pur sommaria indicazione degli elementi delle fattispecie concrete, non era possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse oppure no applicabile la nuova disciplina normativa "più favorevole al reo" di cui all'art. 18, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la cui sola impossibilità d'applicazione avrebbe invero reso rilevante la sollevata questione;

che anche le ordinanze del Tribunale di Lucera del 16 gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ora in esame, contengono identico difetto di idonea motivazione sulla rilevanza e, pertanto, la questione con le stesse sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lucera con due ordinanze del 16 gennaio 1986 (R.O. nn. 176/86 e 265/86).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.